

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 13 OTT. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 14 OTT. 2016

Oggetto: Sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 della legge n. 225/1992, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e l'INPS per la messa a disposizione in favore del Dipartimento della Protezione Civile dell'immobile, di proprietà di INPS, sito in Largo Graziosi n. 6 Rieti, e dei servizi annessi con conseguente cambio transitorio di destinazione d'uso da immobile a reddito a immobile strumentale dello stesso stabile, a seguito della situazione emergenziale relativa agli eventi sismici del giorno 24/08/2016 nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

VISTA la legge 9 marzo 1989 n.88;

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

VISTO l'art. 7, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

VISTO il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo, è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

323

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.02.2016, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio preventivo generale di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la deliberazione n. 7 del 5.7.2016, con la quale il CIV ha approvato la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2016;

VISTO il Regolamento di Organizzazione adottato con determinazione del Presidente n. 89 del 30 giugno 2016 come modificato con determinazione del Presidente n. 100 del 27 luglio 2016;


VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016;

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila, Fermo e Macerata, il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, integrato nella medesima data;

CONSIDERATA l'eccezionalità della situazione emergenziale e tenuto conto delle informazioni fornite nell'ambito del Comitato Operativo di Protezione Civile, di cui al comma 3-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, tenutosi in data 24 agosto 2016, che ha evidenziato la necessità di promuovere interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite e che fa ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica incolumità;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto



2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data della delibera in parola, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, concernente i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed, in particolare, l'articolo 2 comma 1, che prevede che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale attraverso l'istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.);

CONSIDERATO che gli eventi sismici del giorno 24 agosto e successivi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

PRESO ATTO che è necessario provvedere all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonché all'adozione degli interventi provvisori strettamente indispensabili per le prime necessità;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Protezione Civile ha la necessità di coordinare *in loco*, le suddette attività;

VISTO l'art. 6 comma 1 della l. 225/1992, che prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze le amministrazioni dello Stato, le regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli Istituti di ricerca scientifica ed i

gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata;

VISTO che, in base alla medesima norma, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in merito all'attuazione delle finalità sottese all'azione della protezione civile stessa;

VISTO l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della l. 21 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (legge di contabilità e finanza pubblica G.U. n. 227 del 30 settembre 2015) che annovera tra gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS;

PRESO ATTO che l'INPS ha messo a disposizione del Dipartimento l'immobile sito in Largo Graziosi, n. 6 Rieti, censito al NCEU del Comune di Rieti al foglio 85, particella 606, sub 1, al momento libero e servito dalle utenze attive relative a acqua, energia elettrica e gas;


PRESO ATTO che il suddetto immobile è stato ritenuto idoneo per le finalità di cui sopra dal Dipartimento;

VISTO che con Decreto del Capo Dipartimento del 28 agosto 2016, recante la composizione ed il funzionamento della Direzione di Comando e Controllo (Di.COMA.C.), è stata stabilita la sede della predetta Direzione di Comando e Controllo presso l'edificio INPS ex INPDAP sito in Largo Graziosi n. 6 in Rieti;

PRESO ATTO che l'immobile è nella disponibilità del Dipartimento della Protezione che lo sta utilizzando per le esigenze della Direzione di Comando e di Controllo (Di.COMA.C) a decorrere dalla data del 27 agosto 2016;

PRESO ATTO che lo stesso Dipartimento, con nota prot. n. EME/TERAG16/0043156 del 28 agosto, ha confermato all'INPS l'intendimento di utilizzare il suddetto immobile quale sede della Direzione di Comando e di Controllo (Di.COMA.C);

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Lazio, con missiva prot. 7080.12/09/2016.0026363 ha trasmesso una bozza di accordo di



cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile, per regolare i rapporti di reciproca cooperazione e i reciproci obblighi e contributi;

PRESO ATTO che, in base a tale accordo, l'Istituto provvederà, per il periodo strettamente necessario, alla fornitura dei servizi di gestione e manutenzione richiesti, procedendo alla stipulazione di specifici contratti ovvero all'utilizzo di quelli esistenti riferiti agli immobili strumentali ed al pagamento delle relative spese quali le utenze, i servizi di pulizia, di vigilanza, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili, ed ogni altro servizio o fornitura si renderà necessaria e che il Dipartimento si è impegnato a rimborsare all'Inps i relativi oneri sostenuti;

PRESO ATTO che l'accordo di cui sopra è indispensabile per il perseguimento del primario interesse pubblico del soccorso e dell'assistenza alla popolazione colpita dall'emergenza sismica nonché per l'adozione degli interventi provvisori volti a fronteggiare le prime necessità;

PRESO ATTO che il predetto accordo decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di sei mesi ed è vincolante per l'INPS dal 27 agosto 2016, data di messa a disposizione dell'immobile nel suo complesso, mentre sarà efficace per il Dipartimento dopo la registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo, fermo restando l'obbligo di rimborso delle spese già sostenute dall'INPS a far data dal 27 agosto u.s., secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6 dell'accordo stesso;

PRESO ATTO che il rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS da parte del Dipartimento della Protezione Civile, previsto nell'art. 6 dell'accordo, verrà rilevato al capitolo di entrata 5E1309003 "Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizi";

PRESO ATTO che, in virtù di tale accordo, l'INPS è considerato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 225/1992, quale ente pubblico equiparato ai soggetti componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile e concorre all'attuazione delle attività di protezione civile;

PRESO ATTO che l'immobile in parola, con determinazione n. 105 del 20/06/2014 è stato classificato a reddito, poiché non più utilizzato a fini strumentali, e che si rende ora necessario procedere alla riclassificazione del medesimo come tale per il periodo di utilizzo da parte del DPC;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare e sottoscrivere l'accordo allegato, redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 6 della L. 225/1992, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che costituisce parte integrante della presente determinazione e con il quale l'Istituto mette a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile l'immobile di proprietà, ubicato in Rieti, Largo Graziosi, n. 6 e dei servizi annessi;

di autorizzare il cambio di destinazione d'uso transitorio da immobile a reddito a immobile strumentale dello stabile di cui sopra limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e l'INPS;

di dare mandato al Direttore generale di assumere ogni iniziativa per dare completa attuazione alla presente determinazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990

E DELL'ART. 6 DELLA L. 225/1992

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PER

la messa a disposizione in favore del Dipartimento della Protezione Civile dell'immobile, di proprietà di INPS, sito in Largo Graziosi n. 6 Rieti e dei servizi annessi, per l'ubicazione della Direzione di Comando e di Controllo (Di.COMA.C.) istituita al fine di assicurare il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale relativa agli eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

.....

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (di seguito "Dipartimento") - con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11 (C.F. 97018720587) - nella persona del Capo del Dipartimento della protezione civile, Ing. Fabrizio Curcio;

e

l'INPS - Istituto nazionale di previdenza sociale (di seguito "INPS"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (Partita IVA 02121151001) - nella persona del Presidente, prof. Tito Boeri;

di seguito congiuntamente "le Parti";

VISTO l'articolo 1-bis, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile (di seguito anche SNPC) al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 2, della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 3, della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, "il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

VISTO l'articolo 3 della predetta legge 225/1992, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l'emergenza;

VISTO l'articolo 6, comma 1 della legge 225/1992 il quale prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

VISTO l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 che annovera tra gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS;

VISTI i decreti del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, integrato nella medesima data;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto

2016” ed, in particolare, l’articolo 2 comma 1, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale attraverso l’istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);

CONSIDERATO che gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

CONSIDERATO CHE è necessario provvedere all’approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all’assistenza alla popolazione, nonché all’adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità;

CONSIDERATO CHE il Dipartimento ha la necessità di coordinare in loco, le suddette attività;

CONSIDERATO CHE l’INPS ha messo a disposizione del Dipartimento l’immobile sito in Largo Grazioli, n. 6 Rieti, al momento libero e servito dalle utenze attive relative a acqua, energia elettrica e gas;

CONSIDERATO CHE il suddetto immobile è stato ritenuto idoneo, per le finalità di cui sopra, dal Dipartimento;

VISTA la nota prot. n. EME/TERAG16/0043156 del 28 agosto, con la quale il Dipartimento ha confermato all’INPS l’intendimento di utilizzare il suddetto immobile quale Direzione di Comando e di Controllo (Di.COMA.C);

CONSIDERATO CHE le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico di protezione civile, per regolare i rapporti di reciproca cooperazione, i reciproci obblighi e contributi;

CONSIDERATO CHE l’INPS, quale componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, concorre, ai sensi dell’articolo 6 della legge 225/192, all’attuazione delle attività di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernente “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto della presidenza del consiglio dei ministri 28 novembre 2011, n. 231 concernente il “Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze

connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile”;

TENUTO CONTO CHE l'immobile è già nella disponibilità del DPC che lo sta utilizzando per le esigenze della Di.COMA.C;

CONSIDERATO CHE il presente Accordo prevede il mero rimborso delle spese sostenute dall'INPS per le utenze, per i servizi annessi e gli eventuali altri oneri necessari per lo svolgimento delle citate attività;

TUTTO CIO' PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione in favore del Dipartimento della Protezione Civile dell'immobile sito in Largo Graziosi, n. 6 Rieti, con il mantenimento dei servizi necessari all'utilizzo dello stabile, meglio specificati all'articolo 3 del presente Accordo, per le attività del personale del Dipartimento della protezione civile nella Direzione di Comando e di Controllo relative agli eventi sismici che dal giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Art. 3

Compiti dell'INPS

1. L'INPS si impegna a mantenere a disposizione del Dipartimento l'immobile sito in Largo Graziosi, n. 6 Rieti, completo delle utenze relative ad acqua, energia elettrica e gas regolarmente funzionanti.
2. L'INPS si impegna altresì a garantire tutti i servizi annessi, in particolare:
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e dell'immobile;
 - Servizio di pulizia, adeguato all'utilizzo della struttura h24;

- Servizio di vigilanza, secondo modalità da concordare sulla base delle esigenze;
- Ogni altro servizio di facility management che si renda necessario allo svolgimento delle attività in premessa.

I suddetti servizi saranno garantiti dall'INPS mediante estensione dei contratti di servizio già in utilizzo da parte dell'INPS medesimo ovvero mediante la formalizzazione di nuovi contratti.

3. Il referente dell'INPS per le attività relative alla gestione del presente Accordo è la dott.ssa Maria Pistola, Dirigente di 2° fascia responsabile dell'area Gestione Risorse della Direzione Regionale Lazio che si avvarrà del supporto e della consulenza dell'Arch. Achille Elia Coordinatore dell'Ufficio Tecnico regionale e dei professionisti di tale ufficio per gli aspetti esecutivi.

4. L'INPS è sollevato da ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi nella conduzione dell'immobile, fatta salva la propria responsabilità in ordine alla gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento si impegna ad utilizzare l'immobile ed i mobili di proprietà dell'INPS in maniera corretta, diligente e conforme alla sua destinazione d'uso.
2. Il Dipartimento si obbliga a riconsegnare, al termine della durata del presente Accordo, l'immobile ed i mobili nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovava al momento della consegna, fatto salvo il logorio ordinario e le migliorie apportate.
3. Il Dipartimento si obbliga a rimborsare all'INPS gli oneri di cui all'articolo 6.
4. Referente del Dipartimento per l'applicazione del presente accordo è il cons. Filippo Ciotti, Dirigente di 1ª fascia con incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, coadiuvato dal presidio per la vigilanza sulla manutenzione e conduzione dell'immobile sede della DICOMAC composto dagli Ingegneri Alessandro Spoliti, Flavio Giomini, Alessandro Pirotti e dall'Architetto Antonio Pizzicannella, funzionari dell'Ufficio VI - Risorse umane e strumentali - Servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Le esigenze di lavori e servizi saranno manifestate esclusivamente dal referente di cui al comma 4 o da suo delegato con richiesta da inviarsi mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it, fatte salve eccezionali situazioni di somma urgenza.

Art. 5

Durata, modifiche e integrazioni

1. Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di sei mesi, è vincolante per l'INPS dal 27 agosto 2016, data di messa a disposizione dell'immobile nel suo complesso, mentre sarà efficace per il Dipartimento dopo la registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo, fermo restando l'obbligo di rimborso delle spese già sostenute dall'INPS a far data dal 27 agosto u.s., secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6.
2. Il presente Accordo può risolversi anche per cessate esigenze di mantenimento della struttura, con un preavviso di 15 giorni.
3. Il presente Accordo può essere prorogato, su richiesta del DPC, qualora dovesse continuare a persistere l'eccezionalità della situazione di emergenza, mediante scambio di corrispondenza entro 15 giorni dalla scadenza.
4. I referenti di cui agli articoli 3 e 4 redigono un verbale ricognitivo contenente le letture dei contatori delle utenze al momento del sopralluogo. Per il periodo intercorrente tra l'ingresso nell'immobile del Dipartimento della protezione civile e la data del sopralluogo si dovrà fare riferimento alle letture desumibili dalle ultime bollette liquidate dall'INPS a seguito della dismissione dell'immobile. In riguardo ai beni mobili, dovrà essere acquisito al verbale ricognitivo l'elenco dei mobili presenti, di proprietà INPS, firmato da un funzionario INPS e dal Consegnatario della protezione civile per la provvisoria presa in carico degli stessi. Nel verbale si procederà altresì alla individuazione degli impianti tecnologici e per i quali occorre garantire la manutenzione.

Art. 6

Oneri e modalità di erogazione

1. Il Dipartimento si impegna a rimborsare all'INPS le spese sostenute per le utenze ed i servizi di cui all'articolo 3, ivi compreso eventuali oneri straordinari di approntamento e ripristino dei locali, nonché eventuali costi di adeguamento dell'immobile alla disciplina del decreto legislativo 81/2008, previa formale richiesta nella quale sono indicate le modalità di pagamento ed alla quale è allegato il rendiconto di cui al comma 2, nonché eventuali imposte e tasse che gravano sull'immobile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è disposto previa presentazione di un rendiconto delle spese sostenute.

3. Il Dipartimento si impegna a rimborsare i citati oneri, in rate trimestrali, previo nulla osta del Referente del Dipartimento di cui all'articolo 4, successivamente alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.
4. Il Dipartimento manleva l'INPS per le eventuali azioni giudiziarie promosse nei confronti dell'Istituto in conseguenza dell'utilizzo dello stabile.

Art. 7

Disciplina delle controversie

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, che non si siano potute definire in via stragiudiziale, sono deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

1. Il Capo del Dipartimento assume la responsabilità dell'immobile dall'inizio della conduzione, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia, meglio citata in premessa.
2. L'INPS si impegna, tramite il referente di cui all'articolo 3 comma 3, a garantire temporaneamente l'adozione di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; secondo le indicazioni fornite dal DPC con riguardo al tipo di attività esercitata da questo e la specifica indicazione di quanto necessario apprestare ai fini dell'adeguamento al decreto legislativo 81/2008.
3. L'INPS effettuerà gli eventuali interventi per l'adeguamento della sede DICOMAC al D.Lgs.81/2008 che verranno evidenziati dall'apposito documento redatto a cura del Dipartimento della protezione civile.
4. In riguardo ai documenti unici per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), con le ditte di manutenzione, gli stessi saranno sottoscritti dall'INPS, proprietaria dell'immobile e stazione appaltante dei contratti di manutenzione, dalle ditte appaltatrici dei lavori di manutenzione e dal Capo Dipartimento.
5. In riguardo alla centrale termica e all'autorimessa, il Capo del Dipartimento quale titolare dell'attività provvederà alla richiesta di una nuova SCIA antincendio, visto che l'insediamento della Di.COMA.C costituisce nuova attività insediatasi su edificio non utilizzato da anni; le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, idrico-sanitario, di condizionamento, le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra, scariche atmosferiche e degli impianti di sollevamento dovranno

essere acquisite agli atti del Dipartimento della protezione civile. Occorrerà altresì acquisire agli atti del Dipartimento i progetti esecutivi degli impianti tecnologici con particolare riferimento all'impianto elettrico, nonché documentazione tecnica atta a dimostrare l'idoneità strutturale dell'edificio in ragione degli ultimi eventi sismici se esistente, tenuto conto che l'immobile è stato visionato e ritenuto staticamente idoneo in occasione del sopralluogo preliminare effettuato dai tecnici del DPC.

6. L'INPS si impegna a fornire tempestivamente al DPC, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, tutta la documentazione indicata al comma 5 del presente articolo se esistente.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il Dipartimento
Il Capo del Dipartimento
Ing. Fabrizio Curcio

Per l'INPS
Il Presidente
Prof. Tito Boeri